



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 62

Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite per via mare

La dogana ha facoltà di consentire che le operazioni doganali relative a merci di ogni specie giunte o spedite per via di mare possano essere eseguite a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco, o dopo lo imbarco, quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) il carico della nave o di ciascun serbatoio o stiva sia costituito da merce di unica qualità e di facile riconoscimento;
- b) sussistano elementi dai quali possa fondatamente dedursi che la quantità di merce contenuta nella nave od in ciascun serbatoio o stiva corrisponda a quella risultante dai documenti relativi al carico. L'operazione a bordo della nave può essere effettuata anche quando per il riconoscimento della merce occorra procedere all'analisi di campioni di essa; in tali casi si rendono applicabili le disposizioni del precedente articolo. Le merci estere nazionalizzate a bordo della nave, anche se di bandiera straniera, anziché essere sbarcate possono proseguire con la medesima nave per altri porti dello Stato sotto osservanza delle disposizioni doganali prescritte per il cabotaggio. Le eventuali eccedenze riscontrate nel porto di sbarco sono considerate merci estere; per esse devono essere pagati i relativi diritti doganali, fatta salva l'applicazione di penalità, ove ne ricorrano gli estremi.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	II — Rapporto doganale
Capo	III — Procedure di accertamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-62-operazioni-doganali-relative-a-merci-arrivate-o-spedito-per-via-mare/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it